

Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: prof. avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: dottor Massimo ZENO

INFORMATIVA AI CREDITORI

Il sottoscritto prof. avv. Nicola Rascio, Commissario Giudiziale della Procedura in epigrafe, informa il ceto creditorio in ordine alla

VICENDA PASSON MIRELLA

- 1.- In data **10.06.2021** il sottoscritto CG riceveva la comunicazione PEC **[DOC. 01]**, corredata da allegati, con cui l'Avv. Antongiulio Colonna intimava l'esecuzione della sentenza 87/2021 del Tribunale di Udine, non appellata e passata in giudicato, di rigetto dell'opposizione proposta da Alma avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da tale Mirella Passon per crediti da lavoro dipendente pari ad € 203.456,90 oltre a rivalutazione, interessi e spese di lite.
- 2.- Non avendo memoria né rinvenendo precedenti evidenze o anche solo notizie della vicenda, l'indomani il sottoscritto inviava al l.r. di Alma la comunicazione PEC di seguito riprodotta in campo più scuro **[DOC. 02]**:

Gentile Dott. D'Ovidio,

La prego di darmi ragguagli sulla vicenda in oggetto, di cui, salvo errore, nessuna menzione è stata fatta in costanza di concordato, pur risalendo, al più tardi, alla data di notifica del decreto ingiuntivo; e da cui parrebbe derivare un cospicuo aggravio del passivo privilegiato.

In attesa di un Suo cortese, sollecito riscontro, La saluto cordialmente

Nicola Rascio

- 3.- Il riscontro del Dott. D'Ovidio, trasmesso con PEC del 16.06.2021 **[DOC. 03]**, era il seguente:

Gentile Professore,

la richiesta della Signora Passon, coniuge di uno dei fondatori di Alma e lei stessa partecipe della costituzione della società, è sembrata subito spropositata in relazione alle mansioni che occupava e all'intervallo temporale in cui ha lavorato alle dipendenze di Alma.

Secondo quanto ho avuto modo di apprendere si tratta di somme che in realtà sono state riconosciute in relazione a rapporti diversi da quello di lavoro dipendente e comunque concernenti il passaggio di quote al momento dell'investimento iniziale dei nuovi soci oggi in concordato.

Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: prof. avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: dottor Massimo ZENO

Purtroppo la dizione delle lettere non lasciava spazio a molte speranza ma in ragione della tutela dei creditori di Alma ho comunque avviato un tentativo di opposizione nella speranza che quanto meno non fosse riconosciuto il rango privilegiato.

A nostro modo di vedere (i professionisti che hanno accompagnato Alma nel percorso concordatario) il rischio di soccombenza era remoto ma comunque assolutamente garantito dal fondo generico privilegiato che fu stanziato proprio per fronteggiare eventi straordinari Sono naturalmente disponibile per quant'altro possa occorrere

Saluti cordiali

Dott. Andrea D'Ovidio

Amministratore Unico

4.- Apparendo, dal tenore della risposta, sia una contraddizione fra le valutazioni riferite (da un lato “la dizione delle lettere non lasciava spazio a molte speranza”, dall’altro “il rischio di soccombenza era remoto”), sia (soprattutto) la consapevolezza di un debito o quantomeno di un rischio, tuttavia non incluso nel passivo della proposta concordataria e mai neppure menzionato per tutto il corso della procedura conclusa con l’omologazione del concordato, il sottoscritto riteneva opportuno replicare alla missiva del Dott. D’Ovidio, anche sulla scorta dell’indirizzo giurisprudenziale per il quale “L’annullamento del concordato preventivo omologato, ex art. 186 l.fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007, è un rimedio concesso ai creditori nei casi in cui la rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale della società proponente, in base alla quale il concordato è stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale, sia risultata falsata per effetto della dolosa esagerazione del passivo, dell’omessa denuncia di uno o più crediti, ovvero della sottrazione o della dissimulazione di tale orientamento, o di altri atti di frode, idonei ad indurre in errore i creditori sulla fattibilità e sulla convenienza del concordato proposto, dovendosi, invero, ravvisare identità di "ratio" con le fattispecie legittimanti la revoca dell’ammissione a tale procedura” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 14/09/2016, n. 18090).

Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: prof. avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: dottor Massimo ZENO

E dunque trasmetteva la seguente PEC 19.06.2021 **[DOC. 04]**:

Gentile Dottore,

mi scusi, ma prima di ogni valutazione circa la possibile capienza dei fondi stanziati, il punto che mi preme chiarire è quello relativo alla circostanza che della vicenda in oggetto, “salvo errore, nessuna menzione è stata fatta in costanza di concordato, pur risalendo, al più tardi, alla data di notifica del decreto ingiuntivo; e da cui parrebbe derivare un cospicuo aggravio del passivo privilegiato” (così già nella mia precedente PEC 11.06 u.s.).

Al riguardo nella Sua 16.06.21 non leggo nulla.

E il fatto che si tratterebbe di un credito vantato da “uno dei fondatori di Alma”, per “rapporti diversi da quello di lavoro dipendente” non mi pare una valida giustificazione, anzi. Tanto più che (se ho ben compreso) la sentenza, che ha rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 102/2020 del 27/05/2020 ed in virtù della quale oggi vengono richiesti ingentissimi importi in privilegio e in prededuzione, è stata fatta passare in giudicato proprio nei giorni successivi all’omologazione del CP.

La prego dunque di verificare con cura se della vicenda è stata data adeguata notizia in pendenza di concordato (ed in tempo perché ne fossero informati i creditori).

In caso contrario, dovrò sottoporre la questione ai competenti Organi della Procedura, ai sensi e per gli effetti degli artt. 173, 186 e 138 l.f. (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14/09/2016, n. 18090).

Saluti cordiali

Nicola Rascio

5.- Solo in data 05.07.2021 è infine pervenuto il seguente riscontro del Dott.

D’Ovidio **[DOC. 05]**:

Gentile Commissario,

ho tardato a riscontrare la Sua richiesta di informazioni sulla posizione "Passon" perché ho voluto acquisire notizie precise prima di stendere questa relazione.

La Sig.ra Mirella Passon è stata assunta da ALMA in data 23 febbraio 2009 - inizialmente con contratto a T.D., successivamente trasformato a T.I. a partire dal 17 agosto 2009 ed ha espletato il lavoro di impiegata amministrativa sino al 31 dicembre 2016 data in cui la dipendente ha cessato l’attività a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Oltre a quanto già corrispostole a titolo di indennità di fine rapporto (euro 13.497), la Sig.ra Passon ha ottenuto un provvedimento monitorio per Euro 203.456,90, quale corrispettivo di maggiori compensi ed indennità, opposto da Alma innanzi al Giudice del Lavoro di Udine e la sentenza conseguente ha rigettato l’opposizione ed ha condannato Alma al pagamento di accessori e spese per ulteriori Euro 15.000,00.

Il numero enorme dei dipendenti, la specificità dei vari rapporti, la diffusione dei contenziosi aperti presso vari Tribunali hanno purtroppo determinato la pur prevedibile mancanza di annotazioni precise nelle comunicazioni ufficiali, nella proposta ai creditori e nel piano.

E proprio la possibilità di una simile, pur non voluta e - come detto - data la dimensione del contesto - quasi inevitabile omissione, ha indotto la società ad istituire nella situazione

Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: prof. avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: dottor Massimo ZENO

patrimoniale aggiornata, e quindi nel piano, un fondo rischi generico per i creditori adeguatamente capiente.

[...]

Pur considerando alcuni rischi già emersi ma non divenuti definitivi, riteniamo vi sia sufficiente capienza a copertura del menzionato rischio e di altri di cui si è avuto da breve conoscenza (Mauro – marito della Passon -, Rovere e Cimarolli per complessivi Euro 250.000,00 circa). Su tali ultime posizioni mi riservo, all'esito degli accertamenti in corso, di relazionare compiutamente.

Mi tengo a Sua disposizione e La saluto cordialmente.

Alma S.p.A. Agenzia per il Lavoro

L'Amministratore Unico

Dott. Andrea D'Ovidio

6.- Con “Relazione n. 09/2021” **[DOC. 06]** depositata il 22/23.07.2021, il CG – pur rilevando che da quest'ultima comunicazione del l.r. di Alma emergerebbe invece l'involontarietà dell'omessa denuncia del credito di Mirella Passon e degli altri tre di cui pure viene fatta per la prima volta menzione nella medesima comunicazione – ha sottoposto l'accaduto all'attenzione del Sig. G.D., il quale, con provvedimento del 23.07.2021 **[DOC. 07]**, ha disposto che “Il Commissario Giudiziale informi il ceto creditorio di quanto da lui appreso in ordine alla vicenda rappresentata nell'atto al quale si risponde”.

7.- A tanto, dunque, con la presente informativa si provvede, segnalando che l'art. 138 l.f. (rubricato “Annullamento del concordato” e richiamato dall'art. 186 l.f.) dispone, tra l'altro, che “Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. ... || Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato”.

Napoli, 26.07.2021

Concordato Preventivo
ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: prof. avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: dottor Massimo ZENO

prof. avv. Nicola Rascio

Commissario Giudiziale